



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI CATANIA

Sezione Lavoro

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dottor Rosario Maria Annibale Cupri, all'udienza del 27/10/2020 svoltasi con modalità cartolare ai sensi dell'art. 221 co. 4, D.L. 19 maggio 2020, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, come da verbale redatto in pari data, ha pronunciato, la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 8012/2016 R.G. Sez. Lavoro, promossa

DA

SM, rappresentato e difeso dagli avv.ti Aurora Notarianni e Giuseppe Linguaglossa per procura in atti;

RICORRENTE

contro

**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI C**, in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante pro tempore, dr. , rappresentata e difesa dall'avv. Elio Antonio Signorelli per procura in atti **RESISTENTE**

Oggetto: Incarico professionale- risarcimento danni

Conclusioni: come da atti di causa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 25/08/2016 il dott. SM adiva il Giudice del lavoro esponendo che era stato titolare di convenzione con l'ASP di C dal 1981 e dal 1988 aveva esercitato l'opzione per il lavoro dipendente ed era stato assunto quale docente presso l'Università degli Studi di C dove aveva esercitato la sua attività sino alla messa in quiescenza in data 1.11.2012; che aveva presentato domanda, ai sensi della norma finale n.5 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta, ottenendo, con delibera n.2832 del 5/9/2012 dell'ASP di C (all. 2), il reinserimento nell'elenco dei pediatri di libera scelta; che con raccomandata prot. n. 9386 del 28/9/2012 (doc. 3) l'ASP gli aveva comunicato il conferimento dell'incarico a tempo indeterminato di Medico

Pediatra di libera scelta nell'ambito territoriale di M; che aveva da allora svolto, continuativamente, l'attività di medico pediatra di libera scelta presso il suo ambulatorio; che la al momento della cessazione del rapporto convenzionale aveva 508 assistiti; che in data 30.10.2015 aveva ricevuto la comunicazione dell'avvio del procedimento di cessazione del rapporto convenzionale, ai sensi dell'art. 30 ACN 15.12.2005, motivato dalla sussistenza della condizione di incompatibilità prevista dall'art 17 comma 3 ACN; che successivamente l'ASP di C, con delibera n. 1491 del 13.5.2016, aveva disposto la cessazione del rapporto convenzionale in quanto *“contrario alle previsioni del divieto imposto dall'art.6 comma 1 del D.L.24.6.2014 n.90 convertito con modifiche dalla L. 11.8.2014 n.114, applicabile anche nei casi di cui alla norma finale 5 dell'ACN 15 dicembre 2005 e smi per la disciplina dei rapporti con i pediatri di libera scelta”* con decorrenza dal quindicesimo giorno successivo alla data di adozione della deliberazione.

Tanto esposto, lamentava l'illegittimità della deliberazione con cui era stata disposta la cessazione del rapporto convenzionale, deducendo l'insussistenza di situazioni di incompatibilità sopravvenuta all'esercizio dell'attività stante l'inapplicabilità della nuova disciplina introdotta con l'art 6 del D.L. n.90/2014; soggiungeva, inoltre, a riprova della insussistenza di motivi di incompatibilità, che non usufruiva di trattamento di quiescenza relativo ad attività convenzionate e dipendenti del SSN, ma derivante dalla sua attività di docenza presso l'Università degli Studi di C.

Concludeva chiedendo, previo accertamento dell'illegittimità della delibera dell'ASP di C n. 1491 del 13.5.2016, la condanna dell'ASP di C, al pagamento della somma di €. 96.600,00 a titolo di danno patrimoniale oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di illegittima risoluzione del rapporto sino all'effettivo soddisfo oltre al risarcimento del danno non patrimoniale all'onore, al prestigio e alla reputazione da liquidare in via equitativa.

Con vittoria di spese e compensi di lite.

Instauratosi il contraddittorio si costituiva l'ASP di C contestando la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.

Con provvedimento del 24 settembre 2020, questo Giudice ha disposto lo svolgimento dell'udienza del 27 ottobre 2020 secondo le modalità previste dall'art. 221, comma 4, del D.L. n. 34/2020 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio

2020, n. 77 mediante “deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”.

Le parti hanno regolarmente depositato le note scritte insistendo nelle rispettive conclusioni.

Di tale circostanza è stato dato atto nel verbale telematico di udienza del 27 ottobre 2020; indi, la causa è stata trattenuta per la decisione.

---

Il dott. SM agisce in giudizio lamentando l'illegittimità della delibera di risoluzione del rapporto convenzionale con il S.S.N. quale medico pediatra di libera scelta, ai sensi dell'art. 1, comma 16, d.l. n. 324/1993, conv. in l. n. 423/1994.

L'ASP resistente deduce che la reiscrizione negli elenchi dei pediatri di libera scelta risulta impedita dalla situazione di incompatibilità in cui versa il ricorrente ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. j) dell'ACN del 15/12/2005 in quanto fruisce del trattamento di quiescenza.

Ciò posto, si osserva che la delibera di risoluzione del rapporto convenzionale con l'ASP (del 13 maggio 2016, n. 1491 allegata sub doc. 7 al ricorso) si fonda esclusivamente sul fatto che il mantenimento di detto rapporto sarebbe “contrario alle previsioni del divieto imposto dall'art. 6 comma 1 del D.L. 24/06/2014 convertito con modifiche dalla L. 11/08/2014 n.114, applicabile anche nei casi di cui alla norma finale 5 dell'ACN 15 dicembre 2005 e s.m.i. per la disciplina dei rapporti con i pediatri di libera scelta”.

Tale assunto trova conferma nel richiamo contenuto nella predetta deliberazione al parere SISAC del 24 novembre 2015, n. 752 (doc. 5 produzione di parte resistente) secondo il quale *“le previsioni del divieto oggi sancito dall'art. 6, comma 1, del D.L. 24/06/2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014 n.114, trovano applicazione anche nei casi di cui alla norma finale 5 del vigente ACN 15 dicembre 2005 e smi per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta. Si tratta di divieti imposti da disposizioni di legge e quindi dotate di un fondamento extracontrattuale; tale fonte primaria esclude quindi che la cessazione dell'eventuale incarico sussistente possa soggiacere alle ordinarie previsioni che integrano le violazioni contrattuali delle disposizioni dell'ACN in materia d'incompatibilità (art. 17), pertanto non trova applicazione nei casi di specie il rinvio disposto ex art. 17, comma 3 ACN al Collegio Arbitrale*

*previsto dal successivo art. 30 che, nella fattispecie in esame non è attivabile”.*

Se, dunque, come appare evidente dal tenore letterale delle citate deliberazioni, la risoluzione dei rapporti di convenzione è riconducibile soltanto alle previsioni dell'art. 6 comma 1 del D.L. n.90/2014, da un lato, le difese dell'ASP, che si appuntano sulla situazione di incompatibilità ex art. art. 17, comma 1, lett. j) dell'ACN del 15/12/2005, appaiono del tutto inidonee a contrastare la pretesa del ricorrente, visto che nel caso in esame non trova applicazione l'art. 17 dell'ACN come evidenziato dal parere SISAC richiamato nelle deliberazioni di risoluzione dei rapporti di convenzione, dall'altro lato, il provvedimento di risoluzione non appare legittimo in quanto il citato art. 6 non ha efficacia retroattiva e risulta pertanto inapplicabile alle posizioni del ricorrente.

E invero il decreto-legge n. 90 del 2014 è entrato in vigore il 25 giugno 2014 e secondo quanto previsto dalla Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri del 04/12/2014, n.6/2014 (doc. 9 produzione di parte ricorrente) la nuova disciplina, a norma dell'articolo 6, comma 2, si applica agli incarichi conferiti a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto. In questo senso si è espressa anche la giurisprudenza amministrativa (TAR Catania sentenza n. 686/2015).

Nel caso di specie il ricorrente aveva già ottenuto l'iscrizione nell'elenco dei pediatri in regime di convenzione sin dal 2012 (doc. 2 produzione di parte ricorrente), cioè anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 6 del D.L. n. 90/2014 che risulta, quindi, inapplicabile al rapporto convenzionato del ricorrente.

Va, pertanto, dichiarata l'illegittimità della deliberazione del 13 maggio 2016, n. 1491.

Con riguardo alla domanda risarcitoria si osserva quanto segue. L'accertata illegittimità della delibera di risoluzione del rapporto convenzionato può costituire fonte di danno, in quanto la domanda risarcitoria ha ad oggetto la riparazione dei danni conseguenti all'inadempimento, danni che devono essere allegati e provati, non potendosi affermare l'esistenza di un danno *in re ipsa* come conseguenza dell'inadempimento.

Nel caso di specie appare evidente il danno patrimoniale sofferto dal ricorrente per avere subito *ante tempus* una illegittima risoluzione del rapporto convenzionato che stava regolarmente espletando assistendo 507 pazienti, come si evince dall'ultimo cedolino di aprile 2016.

Il dottor SM ha determinato il danno patrimoniale patito facendo riferimento

all'ultima busta paga percepita pari ad € 4.220,00 netti (doc. 10) che moltiplicati per il numero di retribuzioni mensili a cui avrebbe avuto diritto sino al raggiungimento del naturale limite d'età (23 mensilità) portano ad un totale netto di €. 96.600,00.

Tale quantificazione del danno non appare corretta alla luce delle seguenti considerazioni.

Anzitutto, l'ultimo cedolino di aprile 2014 si riferisce al periodo 01/03/2016-30/04/2016 sicchè l'importo netto finale è da imputare a due mensilità (marzo aprile 2016).

Inoltre, occorre evidenziare che nella giurisprudenza di legittimità (Cass. 14/06/2017 n. 14772) è stato affermato il principio secondo cui in caso di omessa o ritardata assunzione da parte della Pubblica Amministrazione non si determina un diritto alle retribuzioni per il periodo antecedente all'assunzione in cui la prestazione lavorativa non è stata svolta, ma un diritto al risarcimento del danno; peraltro, in sede di quantificazione per equivalente del danno nel caso di omessa o ritardata assunzione, lo stesso non si identifica in astratto nella mancata erogazione della retribuzione essendo caso per caso necessario indicare e dimostrare l'entità dei pregiudizi di tipo patrimoniale e non patrimoniale che trovino causa nella condotta del datore di lavoro che si qualifica come illecita (Cass. n. 26282 del 2007). Rimane ferma comunque la possibilità dell'Amministrazione di provare la sopravvenuta impossibilità, temporanea o definitiva.

Orbene tale principio appare applicabile per identità di *ratio* anche alla fattispecie in esame in cui vi è stata una anticipata risoluzione del rapporto di lavoro convenzionale, per cui i periodi non lavorati vanno risarciti, ma il danno non può identificarsi nella mancata erogazione della retribuzione, non essendo stata prestata alcuna attività lavorativa per il periodo successivo alla risoluzione.

L'unico criterio di determinazione del danno appare, dunque, essere quello equitativo prendendo come parametro il trattamento economico e nello specifico l'importo dell'assegno relativo alla quota capitaria (quota A) da calcolarsi sulla base del numero degli assistiti (507) come indicato in busta paga.

Posto che l'ultima busta paga prevede un importo pari a Euro 3543,51 per due mensilità come quota capitaria (quindi Euro 1771,75 per una mensilità), appare equo assegnare al ricorrente una somma a titolo di risarcimento pari al 50%

dell'importo dell'assegno di quota capitaria e cioè Euro 885,87 (50% di Euro 1771,75) da corrispondere per 23 mensilità (fino a marzo 2018, data di risoluzione per raggiungimento del limite di età) per un totale di Euro 20.375,01.

Con riguardo alla richiesta di risarcimento di danno non patrimoniale (all'onore, al prestigio e alla reputazione) va osservato che secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. 12/11/2019 n. 29206 che richiama Cass. n. 29832 del 19/12/2008 e Cass. n. 20684 del 25/09/2009) ai fini della risarcibilità del danno (non patrimoniale) è necessario: 1) che l'interesse leso, attinente a diritti inviolabili della persona, sia di rango costituzionale; 2) che sussista una lesione grave, con offesa che superi la soglia minima di tollerabilità; 3) che si tratti di danno non futile, cioè non consistente in meri disagi o fastidi; 4) che vi sia una specifica allegazione sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio, non potendo mai ritenersi il danno *in re ipsa*.

Nel caso di specie, per un verso, non è ipotizzabile presuntivamente alcuna lesione di diritti attinenti al soddisfacimento di bisogni primari della persona ad opera della risoluzione del rapporto convenzionale, in quanto il ricorrente gode di trattamento pensionistico essendo stato docente universitario e, per altro verso, si rileva un difetto di allegazione e prova di ricadute della predetta risoluzione sulla qualità della vita di gravità tale da assurgere a intollerabili lesioni della dignità umana, non potendo considerarsi tali i disagi correlati all'esigenza di giustificarsi con i propri assistiti in merito alla risoluzione della convenzione, senza peraltro fornire alcuna prova della convinzione da parte dei pazienti che la causa della risoluzione fosse da ricercare nella valutazione negativa dell'operato del ricorrente.

In considerazione delle suesposte il ricorso va accolto e per l'effetto va disposta la condanna dell'Azienda convenuta a corrispondere al ricorrente la complessiva somma di Euro 20.375,01, oltre interessi legali.

Le spese di lite liquidate in dispositivo seguono la soccombenza.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 8012/2016 R.G.  
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:

Dichiara l'illegittimità della deliberazione del 13 maggio 2016, n. 1491 e per l'effetto condanna l'Azienda Sanitaria Provinciale di C, in persona del legale rappresentante *pro tempore* al pagamento in favore

del ricorrente della somma di Euro 20.375,01 oltre interessi legali;

Condanna l'Azienda Sanitaria Provinciale di C, in persona del legale rappresentante *pro tempore* a rifondere al ricorrente le spese di lite che vengono liquidate in complessivi Euro 3000,00 oltre spese forfettarie al 15% IVA e CPA come per legge.

Catania, 27/10/2020

Il Giudice del Lavoro *Dottor Rosario Maria Annibale Cupri*